

DISEGNO DI LEGGE

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2025-2027

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Considerato che in data 26 luglio u.s. il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti con nota prot- 2024-1170516 ha rassegnato le sue irrevocabili dimissioni, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, fino all'insediamento della nuova Assemblea Legislativa, sono prorogati i poteri della precedente.

L'istituto della prorogatio, in forza del principio di continuità amministrativa, è da intendersi esteso anche alla Giunta regionale e, per giurisprudenza consolidata, esclusivamente alle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o indifferibili.

Con la predisposizione del presente disegno di legge si provvede a dare attuazione all'articolo 18 del decreto legislativo 118/2011 il quale prevede che le Regioni approvino il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Inoltre, il relativo Principio applicato della Programmazione 4/1 prevede altresì che il bilancio di previsione sia presentato al Consiglio regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.

In considerazione della situazione di prorogatio, il presente disegno di legge stanZIA, per il triennio 2025-2027 la spesa obbligatoria (retribuzioni, oneri del debito, imposte e tasse, spesa di funzionamento a carattere continuativo) garantendo l'equilibrio del bilancio regionale tenuto conto anche dell'obbligo di concorso da parte della Regione alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) mediante il contributo della Regione Liguria fino all'anno 2028 dell'importo annuo di circa 12 milioni di euro, unitamente a quello per l'anno 2025 previsto dall'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) pari ad euro 5.425.001,73.

Oltre alle citate spese obbligatorie il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 prevede la continuazione di spese indifferibili (quali il PNRR, il Fondo di Sviluppo e Coesione ed i fondi relativi alla programmazione comunitaria 2021-2027) oltre al rifinanziamento di leggi regionali di spesa in assoluta continuità con gli esercizi precedenti.

Considerato pertanto che le elezioni regionali si terranno in autunno inoltrato risulta necessario approvare il bilancio di previsione prima delle stesse, onde evitare la gestione provvisoria del bilancio che causerebbe grave intralcio e rallentamento alle suddette spese indifferibili.

Il bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 pareggia in termini di competenza in **6.929,2** milioni di euro; in termini di cassa l'entrata risulta pari a **11.242** milioni di euro e la spesa pari a **11.167,1** milioni di euro con un fondo di cassa finale presunto di **74,9** milioni di euro.

I residui attivi presunti al 31/12/2024 sono iscritti in **4.217,8** milioni di euro, i residui passivi presunti alla stessa data ammontano a **3.758,9** milioni di euro.

Il bilancio di previsione per l'anno 2025 presenta nello stato di previsione dell'entrata:

- I. l'utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione per **110,4** milioni di euro a copertura del Fondo anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013;
- II. il fondo pluriennale vincolato per **8,1** milioni di euro;
- III. i fondi provenienti dallo Stato e dalla U.E. con vincolo di destinazione, nell'ammontare complessivo di **1.080,3** milioni di euro;
- IV. le entrate destinate al finanziamento della sanità per **4.250,2** milioni di euro;
- V. le entrate senza vincolo di destinazione per **485,4** milioni di euro;
- VI. le entrate da indebitamento per **207** milioni di euro;
- VII. le partite di giro per **787,8** milioni di euro.

Il bilancio finanziario 2025-2027, è stato redatto ed approvato secondo le disposizioni e i principi introdotti dal decreto legislativo n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42*" così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, dalla legge 190/2014 e da numerosi decreti correttivi-

Nel Documento di Economia e Finanza per il triennio 2025-2027, deliberato ad aprile dal Consiglio dei Ministri, si afferma che, nonostante l'incertezza derivante dalla continua evoluzione del contesto geopolitico, in avvio d'anno le prospettive economiche sembrano essersi orientate verso una fase di rafforzamento graduale della crescita; il rientro dell'inflazione e l'allentamento della politica monetaria dovrebbero supportare un incremento della domanda.

Il ritmo di espansione, comunque si prevede resterà basso rispetto agli standard storici a causa di fattori quali le conseguenze a lungo termine della pandemia di COVID-19, la debole crescita della produttività, il protrarsi del conflitto in Ucraina ed in Medio Oriente e la frammentazione geoeconomica crescente.

L'impostazione del Bilancio di previsione 2025-2027 risente pertanto inevitabilmente degli impatti stimati sulla finanza territoriale in conseguenza di quanto accade sugli scenari nazionali ed internazionali.

In tale contesto, la manovra di bilancio della regione Liguria per il triennio 2025-2027 è fondata, pertanto, sui seguenti criteri prioritari:

- garanzia di finanziamento alle spese di natura obbligatoria (personale, interessi, imposte e tasse, spese di funzionamento, contratti e convenzioni in essere);
- rispetto della coerenza con il principio di competenza finanziaria potenziata ai sensi della riforma contabile per cui gli stanziamenti di bilancio rispondono al criterio della scadenza dell'obbligazione e quindi della sua esigibilità;
- rilancio degli investimenti pubblici finanziati sia con risorse statali (FSC- L.145/2018) sia con risorse regionali (indebitamento);
- prosecuzione della nuova programmazione del Complemento allo Sviluppo Rurale 2023-2027;
- prosecuzione nuova programmazione dei fondi PO-FSE e POR-FESR 2021-2027;
- prosecuzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2022-2026;
- conferma, rispetto al bilancio 2024, delle poste di bilancio relative ai settori del trasporto, dell'ambiente, delle politiche sociali, dell'istruzione, della formazione, del lavoro, dell'agricoltura, del turismo, dello sport e della cultura.

È applicata una quota del risultato di amministrazione al 31/12/2023, pari ad euro 110,4 milioni quale fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013, di cui 3,4 milioni di euro rappresentano la quota annuale del disavanzo da ripianare.

Gli esercizi 2026-2027 espongono gli stanziamenti di entrata e di spesa aventi carattere ricorrente la cui quantificazione è coerente e congrua rispetto alle valutazioni quantitative e alle indicazioni programmatiche contenute nella Documento di Economia e Finanza Regionale 2025-2027.

Lo stato di previsione dell'entrata presenta la seguente composizione con riferimento agli aggregati di bilancio:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE DEL BILANCIO REGIONALE 2025

	<i>(migliaia di euro)</i>
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	110.410
Fondo pluriennale vincolato	8.122
TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.839.899
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	904.831
TITOLO 3 – Entrate extra tributarie	168.275
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	668.620
TITOLO 5 – Riduzione di attività finanziarie	154.287
TITOLO 6 – Accensione prestiti	206.980
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	80.000
TITOLO 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	787.792
Totale stato di previsione dell'Entrata	6.929.216

Lo stato di previsione della spesa presenta la seguente composizione con riferimento agli aggregati di bilancio:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE DEL BILANCIO REGIONALE 2025

(migliaia di euro)

Disavanzo di amministrazione	3.377
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	115.629
Titolo 1 – Spese correnti	4.829.931
Titolo 2 – Spese in conto capitale	824.907
Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie	153.000
Titolo 4 – Rimborso prestiti	134.580
Titolo 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	80.000
Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro	787.792
Totale stato di previsione della Spesa	6.929.216

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 118/2011, titolo II, il bilancio di previsione 2025-2027 è articolato in capitoli tali da garantire nella sezione delle spese separata evidenza delle seguenti grandezze:

- a) Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;
- b) Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
- c) Spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli investimenti per l'edilizia sanitaria;
- d) Spese ulteriori in materia sanitaria.

(migliaia di euro)

Spesa	2025	2026	2027
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back <i>(di cui: - euro 163.810 mobilità passiva - euro 69.000 pay back)</i>	3.908.223	3.781.394	3.851.663
Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back	1.000	1.000	1.000
Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso	-	-	-
Spesa per investimenti in ambito sanitario	333.329	-	-
<i>- di cui investimenti per l'edilizia sanitaria art. 20 L. 67/1988</i>	294.883	-	-
Spese ulteriori in materia sanitaria	53.121	15.498	4.888
<i>- di cui PNRR e PNC</i>	40.780	2.000	-
TOTALE	4.295.673	3.797.892	3.857.551

Il presente disegno di legge è corredato degli allegati obbligatori previsti dalla normativa vigente in materia.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Liguria per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 5, comma 3, lett. a) della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) con riserva di recepire le eventuali prescrizioni del Collegio in ordine al medesimo.

.....

.....

RELAZIONE ARTICOLATA

L'articolo 1 quantifica le previsioni di competenza e di cassa per gli esercizi 2025-2026-2027; inoltre autorizza la gestione delle entrate e delle spese del bilancio per il triennio 2025-2027.

L'articolo 2 approva gli allegati al bilancio di previsione.

L'articolo 3 autorizza la Giunta regionale a contrarre debito a copertura degli investimenti del triennio 2025-2027 e del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2024.

L'articolo 4 quantifica i fondi di riserva per il triennio 2025-2027.

L'articolo 5 quantifica il Fondo regionale integrativo trasporti per il triennio 2025-2027.

L'articolo 6 prevede un concorso alla finanza pubblica per il triennio 2025-2027.

L'articolo 7 mette a disposizione i fondi per l'Assemblea Legislativa della Liguria.

L'articolo 8 reca la dichiarazione d'urgenza.

.....
.....

Articolo 1

(Stati di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Per l'esercizio finanziario 2025, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono rispettivamente previste entrate di competenza relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altra entrata per euro 6.929.216.243,30 e di cassa per euro 11.242.010.679,20 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.929.216.243,30 e pagamenti per euro 11.167.071.093,00 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2026, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.888.585.972,92 e autorizzati impegni di spesa per euro 5.888.585.972,92 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2027, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.888.022.179,57 e autorizzati impegni di spesa per euro 5.888.022.179,57 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
4. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento alle casse regionali dei proventi derivanti dalla contrazione di mutui e altre forme di indebitamento per gli importi e gli esercizi individuati dall'articolo 3.
5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2025, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

Articolo 2

(Allegati al bilancio di previsione)

1. È approvato il Bilancio di previsione 2025-2027, allegato parte integrante della presente legge, comprensivo degli schemi di bilancio di cui all'articolo 11 del d.lgs. 118/2011, dei relativi allegati e della nota integrativa.

Articolo 3

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento per l'esercizio 2024)

1. Ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento, per un totale di euro 246.980.525,38, a copertura:
 - a) degli investimenti dell'esercizio 2025 nell'importo di euro 91.350.998,70, per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2025-2027 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I;
 - b) degli investimenti dell'esercizio 2026 nell'importo di euro 25.000.000,00 per le finalità indicate

- nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2025-2027 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I;
- c) degli investimenti dell'esercizio 2027 nell'importo di euro 15.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2025-2027 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I;
- d) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2024, di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011, e all'articolo 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell'importo di euro 115.629.526,68 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese da finanziarsi con il ricorso al debito autorizzato e non contratto per gli esercizi pregressi" – parte II.
2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:
- a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 5,5 per cento annuo;
- b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti;
- c) durata massima del periodo di ammortamento: anni trenta.
3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
4. Le rate di ammortamento per gli anni 2025, 2026 e 2027 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2025, 2026 e 2027, in corrispondenza della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 1 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" per le quote interessi e della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 2 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2027 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.
5. A garanzia dell'ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire speciale vincolo irrevocabile a favore di ciascun istituto mutuante ovvero di ciascun agente incaricato del servizio di pagamento ai portatori delle obbligazioni, dando mandato al proprio tesoriere di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.

Articolo 4

(Fondi di riserva)

1. Ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 1 "Fondo di riserva" sono iscritti i seguenti fondi:
- a) fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento complessivo pari ad euro 10.363.879,60 in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2025 e in termini di competenza per gli anni 2026 e 2027, rispettivamente pari euro 27.584.766,42 ed euro 30.099.225,36;
- b) fondo di riserva per le spese imprevedute con uno stanziamento complessivo di euro 4.000.000,00 in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2025 e di euro 4.000.000,00 in termini di competenza per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- c) fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento complessivo in termini di cassa, per l'anno 2025, pari a euro 741.979.487,66.
2. Per le finalità di cui al comma 1 lettera a) sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all'apposito elenco allegato alla presente legge.

Articolo 5

(Fondo regionale integrativo trasporti)

1. Per il triennio 2025-2027 il Fondo Regionale Integrativo Trasporti di cui all'articolo 28 ter della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)), è determinato in:
 - euro 40.957.420,25 per l'esercizio 2025 di cui euro 19.193.978,25 allocati alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1 "Trasporto ferroviario", Titolo 1 "Spese correnti" ed euro 21.763.442,00 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027;
 - euro 41.087.420,25 per l'esercizio 2026 di cui 19.323.978,25 euro allocati alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1 "Trasporto ferroviario", Titolo 1 "Spese correnti" ed euro 21.763.442,00 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027;
 - euro 41.217.420,25 per l'esercizio 2027 di cui euro 19.453.978,25 allocati alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1 "Trasporto ferroviario", Titolo 1 "Spese correnti" ed euro 21.763.442,00 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Articolo 6

(Concorso alla finanza pubblica)

1. La Regione assicura nel triennio 2025-2027 il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), mediante istituzione di apposito fondo denominato "Accantonamento di fondi per il contributo alla finanza pubblica" dell'importo di euro 12.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è allocato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.
3. La Regione assicura, altresì, per l'anno 2025 il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) per l'importo di euro 5.425.001,73 mediante le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Articolo 7.

(Erogazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)

1. I fondi iscritti alla Missione 1 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi Istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria).

Articolo 8.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.